Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° - Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1982, n. **881.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole*: « Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, è prorogato al 10 dicembre 1982. ».

All'articolo 2:

al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole « e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma. »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio. L'esercizio della facoltà di riscatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse ».

Gli atti ed i provvedimenti, adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 493, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 29 novembre 1982, n. **882.**

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, recante differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 29 novembre 1982, n. **883.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso articolo 7, è prorogato al 31 dicembre 1982. »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e già accreditate presso le tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessità di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti. »;

Dopo l'articolo 3, *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 3-*bis*. — Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980. »;

« Art. 3-*ter*. — Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati. »;

« Art. 3-*quater*. — Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta o danneggiata per effetto del sisma, può chiedere di utilizzare il contributo spettantegli a norma degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la casa distrutta o danneggiata, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era in corso all'epoca del sisma. »;

« Art. 3-*quinquies*. — Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica il canone sociale dell'edilizia residenziale pubblica, se il reddito complessivo annuo del nucleo familiare dichiarato e accertato dal comune è inferiore a lire quindici milioni.

Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi del citato articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in base a criteri fissati dai consigli comunali. »;

« Art. 3-*sexies*. — Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprietà nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. »;

« Art. 3-*septies*. — Le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, hanno poteri di accertamento della conformità urbanistica del progetto di riparazione o di ricostruzione e della relativa valutazione della misura del contributo. »;

« Art. 3-*octies*. — I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, sono dispensati dal compiere il servizio di leva anche con riferimento al servizio sostitutivo civile. »;

« Art. 3-*nonies*. — Le spese occorse per la demolizione di immobili, se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. »;

« Art. 3-*decies*. — L'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, come modificato dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è sostituito dal seguente:

" Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile ". »;

« Art. 3-*undecies*. — Per la sistemazione delle famiglie delle province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune interessato, d'intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a valere sui fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato a provvedere, nelle forme più idonee.

Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile. »;

« Art. 3-*duodecies*. — Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1985. »;

« Art. 3-*terdecies*. — Le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono estese alle imprese ubicate nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. »;

« Art. 3-*quaterdecies*. — Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 1982.

Indicazione del codice fiscale nella richiesta di autorizzazione all'importazione di oro greggio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6, comma primo, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Ritenuta l'opportunità di estendere l'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande di autorizzazione all'importazione di oro greggio;

Decreta:

Articolo unico

Nelle domande di autorizzazione all'importazione di oro greggio deve essere indicato, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il numero di codice fiscale dei destinatari dell'autorizzazione nonchè degli eventuali cessionari dell'oro greggio importato.

Roma, addì 29 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

(5795)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 giugno 1982.

Determinazione del coefficiente annuale di ragguaglio per il calcolo dei contributi per danni di guerra relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 6 giugno 1981 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 6 marzo 1982;

Viste le note n. 6239 dell'11 marzo 1982 e n. 12986 del 27 maggio 1982 con le quali l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1980: indice medio dei prezzi all'ingrosso = 229,91; indice dei salari dell'industria, (base 1940 = 1) aggiornato al 1980 = 922,98;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1981 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968/53, e dell'art. 18 della legge n. 955/67, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1981, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 576,445 (cinquecentosettantasei e quattrocentoquarantacinque).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1982
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 278

(5834)

DECRETO 13 ottobre 1982.

Approvazione di una clausola di rivalutazione gratuita della prestazione assicurata, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. L'Italica vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 9 giugno 1981, 23 ottobre 1981 e 23 febbraio 1982 della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare a contratti collettivi per l'assicurazione delle indennità di licenziamento e di una clausola di rivalutazione gratuita della prestazione assicurata da applicare ai predetti contratti collettivi;

Viste le condizioni di polizza e la clausola di rivalutazione allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza e la clausola di rivalutazione gratuita delle prestazioni garantite, nell'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, di seguito descritte, presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano:

condizioni di polizza per l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento mediante capitalizzazione del premio unico versato ed assicurazione del tipo misto per la componente a premio annuo;

clausola di rivalutazione gratuita delle prestazioni garantite nell'assicurazione delle indennità di licenziamento, da applicare a contratti di assicurazione stipulati utilizzando le seguenti forme assicurative combinate:

1) tariffa XII/u - mista, a premio unico, autorizzata con decreto ministeriale 1° agosto 1979;

tariffa XII/a - mista, a premio annuo, autorizzata con decreto ministeriale 1° agosto 1979;

tariffa XX/a - mista crescente, autorizzata con decreto ministeriale 1° agosto 1979;

2) tariffa XII/a - mista, a premio annuo, autorizzata con decreto ministeriale 1° agosto 1979;

tariffa XX/a - mista crescente, autorizzata con decreto ministeriale 1° agosto 1979;

condizioni di polizza autorizzate con il presente decreto ministeriale.

Roma, addì 13 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5739)

DECRETO 13 ottobre 1982.

Approvazione di una clausola di rivalutazione gratuita della prestazione assicurata, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 14 maggio 1981, 23 ottobre 1981 e 23 febbraio 1982 della società per azioni RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione gratuita della prestazione assicurata, da applicare ai contratti collettivi per l'assicurazione delle indennità di licenziamento garantite nelle forme assicurative di seguito descritte;

Vista la predetta clausola di rivalutazione;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione gratuita delle prestazioni garantite nell'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, presentata dalla S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano, da applicare a contratti collettivi stipulati utilizzando le seguenti forme assicurative:

1) tariffa XII/u - mista, a premio unico, autorizzata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

tariffa XII/a - mista, a premio annuo, autorizzata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

tariffa XX/a - mista crescente, autorizzata con i decreti ministeriali 31 marzo 1962 e 24 gennaio 1963;

2) tariffa XII/a - mista, a premio annuo, autorizzata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

tariffa XX/a - mista crescente, autorizzata con i decreti ministeriali 31 marzo 1962 e 24 gennaio 1963;

condizioni di polizza approvate con decreto ministeriale 23 aprile 1956 per l'assicurazione delle indennità di licenziamento mediante capitalizzazione del premio unico versato.

Roma, addì 13 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5738)

DECRETO 13 ottobre 1982.

Approvazione di tassi medi di premio di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. Italia assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1924, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 11 dicembre 1981, della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tassi medi di premio per le assicurazioni di gruppo, ferme restando le relative condizioni di polizza;

Vista la domanda, in data 4 maggio 1982, della società sopra indicata, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, regolanti l'adeguamento biennale facoltativo della prestazione assicurata, da applicare a contratti di assicurazione fruenti della clausola di rivalutazione annuale della prestazione, approvata con decreto ministeriale 13 novembre 1981, n. 13581;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta

Art. 1.

Sono approvati i sottoindicati tassi medi di premio, da applicarsi ad assicurazioni di gruppo, ferme restando le relative condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Milano:

tasso medio di premio, da applicarsi ai contratti per le assicurazioni di gruppo, di L. 0,85, per ogni 100 lire di retribuzione annua, per il pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato, di un capitale pari a tante mensilità di stipendio per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età e comunque con un minimo garantito di cinque mensilità, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età;

tasso medio di premio, da applicarsi a contratti per le assicurazioni di gruppo, di L. 1,13, per ogni 100 lire di retribuzione annua, per il pagamento, al verificarsi del decesso o dell'invalidità totale e permanente dell'assicurato, di un capitale pari a tante mensilità di stipendio per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza, presentate all'approvazione dalla società suindicata, regolanti l'adeguamento biennale facoltativo del premio, da applicare a contratti di assicurazione fruenti della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, approvata con decreto ministeriale 13 novembre 1981, n. 13581.

Roma, addì 13 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5741)

DECRETO 23 novembre 1982.

Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Considerata la necessità di emanare direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali;

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 308;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di contenere il consumo energetico negli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale, il presente decreto ministeriale regola le caratteristiche di consumo termico e di ventilazione.

Nel caso di edificio costituito da parti adibite ad usi diversi, cioè destinate ad attività industriali od artigianali e ad altre attività, la presente legge si applica alla parte adibita ad attività industriale od artigianale con le modalità indicate di seguito.

Gli edifici in cui è preponderante il volume della parte adibita ad attività che rientrano fra quelle definite all'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge n. 373 (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052) ed in cui non sono scorporabili le parti adibite ad attività industriale ed artigianale ai fini dell'isolamento termico, si applica la normativa contenuta nella legge n. 373, salvo quando si verifica il caso di cui al quinto comma.

Le norme del presente decreto si applicano alla parte destinata ad uso industriale ed artigianale nei casi in cui il volume della parte adibita ad attività industriali ed artigianali sia superiore a 5000 m³ o alle imprese aventi più di 20 addetti.

Per la ristrutturazione di un edificio, ai fini della presente legge, si intendono quegli interventi di modifiche o di rifacimento che riguardino uno o più dei seguenti elementi:

i sistemi di coibentazione;

i sistemi di impermeabilizzazione della copertura;

i sistemi trasparenti, in caso di aumento (finestrature e affini);

i sistemi di termoregolazione;

i sistemi di produzione calore rivolti alla climatizzazione ambientale.

Art. 2.

Temperature di progetto e di esercizio

La temperatura di progetto dell'aria esterna da adottare per il calcolo della potenza termica dell'impianto deve essere quella indicata dall'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, e successivi aggiornamenti.

Gli impianti per il riscaldamento devono essere progettati per mantenere una temperatura interna dell'aria non superiore a 18 °C.

Sono concesse deroghe per quegli edifici nei quali le esigenze tecnologiche o di lavorazione richiedano temperature superiori. In tal caso, nella relazione tecnica da presentare alle autorità comunali, la temperatura prescelta dell'aria deve essere giustificata con elementi tecnici di carattere oggettivo.

Prima dell'inizio dei lavori, le autorità comunali dovranno fornire il benestare per l'adozione di tale temperatura.

La temperatura interna di esercizio non potrà eccedere quella interna di progetto di oltre 2 °C, salvo quei casi in cui l'eventuale sovratemperatura non comporti un maggior consumo di combustibile e quei casi in cui la maggior disponibilità di calore in un ambiente non sia convenientemente utilizzabile altrove.

Per gli impianti di riscaldamento alimentati con energie rinnovabili, l'esercizio deve essere condotto in modo da ottenere il massimo risparmio di energia convenzionale (cioè la regolazione deve essere effettuata modulando la fonte convenzionale).

Il mantenimento della temperatura di esercizio entro i limiti stabiliti deve essere ottenuto con sistemi che non comportino spreco di energia.

La temperatura dell'aria, all'interno dei singoli ambienti, va misurata secondo la normativa vigente.

Art. 3.

Tassi di ventilazione degli ambienti

I tassi di ventilazione degli ambienti sono calcolati sulla base di quanto precisato al successivo art. 7.

Sono concesse deroghe per quegli edifici nei quali le esigenze tecnologiche richiedano maggiori ricambi orari d'aria. In tal caso, nella relazione tecnica da presentare alle autorità comunali, i ricambi orari prescelti devono essere giustificati con elementi tecnici di carattere oggettivo.

Le autorità comunali dovranno fornire il benestare per l'adozione di tali ricambi d'aria; qualora il consenso non pervenisse dopo due mesi la presentazione della domanda, questo si intende accordato.

La tolleranza ammessa nel corso dell'esercizio sui volumi d'aria di ventilazione è di 15% per i fabbricati con canalizzazione di introduzione o di estrazione e di 30% per gli altri fabbricati.

Art. 4.

Consumo termico degli edifici - Prescrizioni generali

Le prescrizioni relative al consumo termico degli edifici interessano gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare nei quali sia previsto l'utilizzo diretto o indiretto di combustibili fossili o di energia elettrica per il condizionamento degli ambienti.

E' proibito l'uso dell'energia elettrica per il riscaldamento degli ambienti qualora impiegata con resistori.

Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, anche in seguito a cambio di attività nell'ambito dello stesso edificio, il Sindaco, sentita la commissione edilizia e fatto eseguire un progetto tecnico-economico da un esperto, può deliberare, in accordo con tale progetto, sull'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti:

isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (perticato);

isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti);

isolamento dell'impianto di riscaldamento;

miglioramento della tenuta dei serramenti.

Ai fini del calcolo del fabbisogno termico dell'edificio per riscaldamento ambienti, sono da considerarsi il calore proveniente da apposito impianto di riscaldamento e il calore residuo del processo industriale o dell'attività artigianale che si svolge all'interno dell'edificio. Il dimensionamento dell'impianto di riscaldamento dovrà pertanto tener conto del reale grado di isolamento dell'edificio conseguente all'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente comma e del calore residuo del processo industriale o artigianale già disponibile all'interno dell'edificio.

Nel caso che la differenza di temperatura tra ambienti interni agli edifici nel periodo in cui è in funzione l'impianto di riscaldamento superi i 10°C, le pareti di separazione fra gli ambienti tra i quali esiste tale salto di temperatura, devono presentare un coefficiente medio di trasmissione non superiore a 1 kcal/hm^2 °C, ovvero 1,4 W/m^2 °C.

Art. 5.

Modalità di deposito e costituzione della documentazione tecnica relativa all'isolamento termico

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, il sindaco può rilasciare la concessione edilizia per la costruzione di nuovi edifici o per varianti a progetti già approvati, solo se il progetto è corredato in particolare del calcolo sommario del Cg, di cui al successivo art. 7, da rispettare e dall'impegno di presentare prima dell'inizio dei lavori una documentazione tecnica idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di consumo termico a quanto previsto dal decreto ministeriale stesso.

La documentazione tecnica della quale il progetto deve essere corredato in base a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 4 deve:

essere firmato dal committente e dal progettista;

essere depositato dal committente in duplice copia presso il competente ufficio comunale.

Il comune, dopo il ricevimento delle due copie della documentazione, rilascia attestazione dell'avvenuto deposito convalidando una copia della documentazione stessa che restituisce al committente con la documentazione relativa alla concessione di eventuali deroghe accordate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Il committente è tenuto ad esibire tale copia convalidata in sede di collaudo o di controllo.

Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il committente deve depositare presso lo stesso ufficio comunale, una documentazione relativa alla variante, completa di tutte le indicazioni atte a dimostrare che, anche con l'introduzione delle modifiche, sono state rispettate le prescrizioni di legge. Il deposito della documentazione deve avvenire contestualmente alla presentazione del progetto di variante.

La documentazione di cui sopra, deve essere costituita da:

piante, sezioni e prospetti del progetto esecutivo, con le indicazioni di tutte le caratteristiche dimensionali superfici e spessori termiche e di stabilità nel tempo dei materiali isolanti impiegati nella costruzione, necessarie per individuare il grado di isolamento dell'edificio (coefficiente Cd) definito all'art. 7;

certificati emessi da laboratori riconosciuti dallo Stato che attestino che i componenti da impiegare nella costruzione che contengono materiali isolanti ovvero i materiali isolanti da impiegare in vista, presentano un comportamento al fuoco idoneo in relazione al loro inserimento nelle strutture ed al tipo e destinazione dell'edificio;

relazione illustrante il calcolo di Cd e Cv di cui al successivo art. 7;

qualora si richiedano deroghe alle prescrizioni termiche e di ventilazione indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto ministeriale, relazione illustrante le

motivazioni per cui sono necessarie tali condizioni termiche e di ventilazione particolari ed i provvedimenti per contenere, anche in questo caso, i consumi energetici.

Art. 6.

Verifiche dell'isolamento termico

E' facoltà dell'ufficio comunale competente procedere a verificare la conformità del progetto e di eventuali varianti a quanto disposto dalla legge e la conformità dei lavori eseguiti a quanto indicato nel progetto e in eventuali varianti.

Le verifiche, se effettuate in opera, devono basarsi sul controllo degli spessori e delle caratteristiche dei materiali impiegati per l'isolamento termico e del loro corretto collocamento, se necessario anche mediante prelievi realizzati in presenza del committente.

In ogni caso il progettista, il costruttore ed il direttore dei lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica, sotto la propria responsabilità, la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente a norma dell'articolo precedente.

Tale dichiarazione è necessaria per il rilascio della agibilità.

Il comune, altresì, ha facoltà di procedere a verifica entro 3 anni dalla data di fine lavori. La verifica può essere effettuata anche su richiesta e a spese del committente e dell'acquirente dell'immobile o del conduttore.

In tutti i casi il comune può procedere al controllo dell'osservanza delle norme del presente decreto ministeriale sia in relazione al progetto dei lavori, sia in corso di esecuzione dei lavori stessi.

Art. 7.

Caratteristica di isolamento termico

Il valore Cd non deve superare il valore fissato dalla allegata tabella 1 per i due rapporti S/V in essa indicati. Per tutti gli altri valori fra detti due (o esterni ad essi), il valore di Cd si ottiene per interpolazione (o estrapolazione) lineare tra i due valori limiti corrispondenti.

Le dispersioni termiche per trasmissione possono essere aumentate nel caso di intermittenza di funzionamento nella miura massima del 10%; tale valore costituisce l'incremento in percentuale da dare al valore 1 nel calcolo Ip secondo la definizione (16).

Nel caso di n_i si deve scegliere il valore maggiore fra i due determinati secondo le relazioni (11).

Il calcolo di FE, nel caso di calori residui o contributi da fonti rinnovabili disponibili, va determinato secondo la formula

$$FE = I_p \cdot Cg \cdot V \cdot \Delta t - FR - CS$$

Se la somma dei termini (FR + CS) è maggiore del prodotto I_p . Cg . V . Δt, durante tutte le ore di occupazione dell'edificio, Cg invece di essere determinato dalla relazione (1) tramite l'uso delle tabelle allegate, può essere ottenuto dalla relazione $\frac{FR + CS}{I_p \cdot V \cdot \Delta t}$ calcolata nelle più sfavorevoli condizioni progettuali.

In tutti i casi in cui siano presenti comunque calori residui e/o fonti rinnovabili e l'energia all'interno dell'edificio ad essi dovuta nell'intero periodo di riscaldamento dell'edificio sia maggiore del 10% del fabbisogno termico totale dell'edificio nello stesso periodo, sarà obbligatorio dotare l'impianto di sistema di termoregolazione.

Nel caso di richieste di deroghe, di cui all'art. 3, di portate di aria, si debbono, se economicamente convenienti, attuare sistemi idonei per ridurre il consumo energetico dovuto alla ventilazione, quali:

captazione in loco degli inquinamenti, impedendo la dispersione di questi ed introducendo aree di compensazione non riscaldate vicino al punto di captazione;

introduzione di recuperatori;

collocazione in ambienti di ridotte dimensioni di macchine inquinanti, o compartimentazioni delle stesse.

Nel caso in cui il rinnovo dell'aria avviene mediante ventilazione meccanica, è necessario, ove economicamente conveniente, installare apparecchiature per il recupero del calore disperso; qualora la portata di aria di ricambio e il numero di ore annue di funzionamento siano superiori ai valori fissati nella tabella 2, il valore di Cv non deve superare il 50% del valore che si avrebbe senza l'impiego di dette apparecchiature.

Per portate di aria di ricambio o numero di ore annue di funzionamento non specificate in tabella, si procede mediante interpolazione o estrapolazione lineare.

Definizione dei coefficienti.

1) Cg (caratteristica di isolamento termico degli edifici) (Kcal/hm^3 °C oppure W/m^3 °C) = Cd + Cv

2) Cd (potenza termica globale dispersa dall'edificio per trasmissione attraverso l'involucro, per unità di volume e per un grado centigrado di differenza di temperatura fra gli ambienti interno ed esterno) (Kcal/hm^3 °C oppure W/m^3 °C)

3) Cv (potenza termica necessaria per il riscaldamento dell'aria di ricambio per unità di volume e per grado centigrado di differenza di temperatura fra gli ambienti interno ed esterno):

$$Cv = 0{,}35 \cdot n - Cm \ (W/3^3 : °C)$$

oppure

$$Cv = 0{,}30 \cdot n - Cm \ (Kcal \cdot m^3 \cdot °C)$$

4) S (superficie esterna che delimita il volume dell'edificio) (m^2)

5) V (volume lordo dell'edificio definito dalle superfici esterne degli elementi che lo delimitano) (m^3)

6) Cm (potenza specifica recuperata nei ricambi di aria con idonee apparecchiature) (Kcal/h · m^3 · °C oppure W/m^3 · °C)

7) Δt (differenza tra la temperatura interna dell'aria dell'edificio, (ti), e la temperatura esterna minima del progetto, (te), di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977 n. 1052 e successivi aggiornamenti)

8) FE (potenza termica massima dell'impianto generatore di calore per riscaldamento) (W o Kcal/h)

9) G (portata d'aria di ricambio) (m^3/h = n · ΣV_i

10) n (numero di ricambi orari) = $\frac{\Sigma n_i \cdot V_i}{\Sigma V_i}$

11) n_i (numero ricambi orari di ogni spazio dell'edificio) = $\frac{P \cdot 40}{V_i}$

oppure = 0,5 — 0,08 $\log_{10}$ (V_i/25

12) P (numero massimo di persone contemporaneamente presenti nello spazio considerato)

13) V_i (volume di ogni spazio in cui è diviso l'edificio) (m^3)

14) FR (potenza termica minima nel tempo di esercizio dell'attività lavorativa ottenibile da eventuali impianti utilizzanti fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, secondo comma, primo capoverso della legge 308/82, o da eventuali loro sistemi di accumulo energetico) (W o Kcal/h)

15) Cs (potenza termica minima nel tempo di esercizio dell'attività lavorativa ottenibile come calore residuo nei processi industriali e artigianali che si svolgono all'interno dell'edificio stesso o da eventuali connessi sistemi di accumulo energetico) (W o Kcal/h)

16) I_p (coefficiente correttivo) = al massimo 1,1 in caso di interruzione giornaliera nell'erogazione del calore di riscaldamento ed = 1 in tutti gli altri casi.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro: MARCORA

TABELLA 1

Zona climatica	Gradi giorno	Cd (W/m³ °C)	
		S/V = 0,3	S/V = 0,9
A	fino a 600	0,49	1,15
B	da 601 a 750	0,49	1,15
	da 751 a 900	0,47	1,08
C	da 901 a 1150	0,47	1,08
	da 1151 a 1400	0,42	0,95
D	da 1401 a 1750	0,42	0,95
	da 1751 a 2100	0,34	0,78
E	da 2101 a 2550	0,34	0,78
	da 2551 a 3000	0,31	0,73
F	oltre 3001	0,31	0,73

TABELLA 2

Da gradi-giorno 1400 a 2100		Oltre 2100 gradi-giorno	
G portata in m³/h	G n. ore annue di funzionamento	G portata in m³/h	G n. ore annue di funzionamento
2.000	3.400	2.000	2.400
7.000	2.400	7.000	1.700
12.000	2.300	12.000	1.600
30.000	1.900	30.000	1.350
60.000	1.800	60.000	1.250

(5709)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 agosto 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 2.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 762/66-AU-8 in data 20 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 16, con cui è stata dsposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi con il decreto ministeriale n. 1.700/66-AU-8 dell'11 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1982, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 390;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 20 febbraio 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 2843/66-AU-8 in data 8 maggio 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 20 febbraio 1982, ad accertare in nominali lire 2.750 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 762 del 20 febbraio 1982 fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi con il decreto ministeriale n. 1700 dell'11 marzo 1982, entrambi meglio specificati nelle premesse, e sottoscritti per il medesimo importo di lire 2.750 miliardi, saranno messe dal tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° settembre 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta dal cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, emissione 1° marzo 1982, rimborsabili il 1° marzo 1984, legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro;

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 825.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di L. 2.750.000.000 dei certificati emessi, da corrispon-

dersi a rate semestrali uguali di L. 412.500.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° settembre 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 412.500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1982
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 218

(5692)

DECRETO 11 agosto 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 763/66-AU-9 in data 20 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 17, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 20 febbraio 1982, con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 2844/66 AU-9 in data 8 maggio 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti con cui si è provveduto, a norma dell'articolo 7, secondo comma, del ripetuto decreto 20 febbraio 1982, ad accertare in nominali lire 500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro, a quarantotto mesi, con godimento 1° marzo 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 763 del 20 febbraio 1982, meglio specificato in premessa, fino all'importo di lire 500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo importo di lire 500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° settembre 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° marzo 1982 - rimborsabili il 1° marzo 1986 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati pre-

visti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 150.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 75.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° settembre 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 75.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1982
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 215

(5693)

DECRETO 18 novembre 1982.

Abilitazione al Mediocredito regionale della Basilicata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 13 settembre 1982 con la quale il Mediocredito regionale della Basilicata ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito regionale della Basilicata è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività dello stesso Mediocredito regionale della Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca italiana.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5729)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 novembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Il Campo », in Ovindoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa agricola « Il Campo », con sede in Ovindoli (L'Aquila), di cui agli atti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di L'Aquila, pervenuti il 12 novembre 1981, prot. ministeriale n. 10042, class. VI, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Il Campo », con sede in Ovindoli (L'Aquila), costituita per rogito notaio Paolini Nino in data 11 aprile 1956, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Tomassetti Guido, nato a Cerchio (L'Aquila) il 2 aprile 1925, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(5758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA Viscosa - Stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado con sede in Cesano Maderno (Milano) - Stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica del Friuli con sede in Torviscosa (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1982 al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. — Filatura di Trieste e Altessano con sede in Torviscosa e Stabilimento in Venaria Fraz. Altessano (Torino), e prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano con sede legale in Milano — Stabilimento in Torre — Pordenone, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « A.M.A. » con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano - Stabilimento di Pordenone, è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a. - Stabilimento di Trieste, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T.A. Sasatex — Gruppo Tessile Arredamento con sede in Monza e stabilimenti in Biassono (Milano) e Macherio Fraz. Canonica (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 3 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecomeccanica di Siracusa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 agosto 1982 al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA Viscosa — Stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA Viscosa — Stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvede al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5742)

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 è stata disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia - stabilimenti ex Simins (Palermo) ed ex Medil (Palermo) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dagli articoli sopra citati, per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(5765)

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siace, stabilimento di Fiumefreddo e Mascali (Catania), piazza Armerina (Enna) e Bagheria (Palermo), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imer — Industrie Metalmeccaniche Riunite — Stabilimento Ferroviario di Palermo e Stabilimento Carpenteria di Carini (Palermo), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imer — Industrie Metalmeccaniche Riunite — Stabilimento Ferroviario di Palermo e Stabilimento Carpenteria di Carini (Palermo), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal con sede in Catania — Stabilimento Idos di Bagheria (Palermo), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal con sede in Catania - Stabilimento Idos di Bagheria (Palermo), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imer - con sede in Palermo - Stabilimenti di Partanna Mondello (Palermo) e di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5766)

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nella zona di Agnano.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

(5743)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università di Perugia alla stessa facoltà dell'Università della Tuscia di Viterbo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1982, registro n. 121, foglio n. 43, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Perugia con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Alvaro Standardi, alla cattedra di frutticultura industriale della facoltà di agraria dell'Università della Tuscia di Viterbo.

(5714)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti varietà agrarie

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1982 sono state cancellate dal registro delle varietà di piante agrarie le seguenti varietà:

Specie	Varietà	Decreto di iscrizione
—	—	—
Frumento duro	Montanari Viscardo	30-10-1970
	Giovanni Raineri	30-10-1970
	Polesine	8-11-1975
Mais	Crisantemo	15- 4-1976
	Cise Minicise	3- 3-1973
	Castor	6- 3-1971
Orzo	Birgit	31-10-1979
	Cérès	7- 1-1972
Barb. da foraggio	Remlinger	14- 3-1972
Loglio perenne	Ebba	29- 2-1980
Erba medica	Prisca	7- 3-1972
Festuca dei prati	Winge	20-10-1978
Veccia comune	Irpenia	18-12-1970

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 sono state cancellate dai registri delle varietà di piante di specie agrarie i seguenti ibridi di mais:

Euroso 405
Euroso 5 T 24
Euroso 630
Euroso 650
Euroso 6 T 47

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1982 sono state cancellate dai registri delle varietà di specie orticole le seguenti varietà:

Anguria:
Sugar baby ibrida.

Cavolfiore:
Ares.

Cavolo broccolo:
Blue ocean hybrid.

Cetriolo:
Keystone hybrid.

Cipolla:
Globe ibrida Fl.

Fagiolo nano:
Olympia;
Slenderette.

Lattuga:
Ilva;
Olimpia SB.

Melanzana:
Lunga marina.

Peperone:
Braidese S. Donnino;
N. 49 Quadrato.

Pomodoro:
Blazer ibrido Fl;
Marcos ibrido Fl;
Uniset VFN;
Monvigo VFN;
Prodin VFN.

Prezzemolo:
Mercato di Milano.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1982 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già attribuita ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di esse indicato:

	Decreto ministeriale di iscrizione	
Mais:	—	
Funk's G First	15- 4-1976	Da Ciba Geigy S.p.a. Funk's Seed Origgio (Varese) a Ciba Geigy S.p.a. Funk's Seed Origgio (Varese) e Funk Seed International - 1300 West Washington Street - Bloomington Illinois (USA)
Fenix G 4727	4- 3-1975	
Funk's G 5436	15- 3-1979	
Albion G 4524	6- 3-1981	
Funk's G Top	22-12-1970	
Luxor G 4306	6- 3-1981	
Solar G 446	13- 4-1977	
Ermes G 4449	5- 5-1980	
Apes G 4300	1- 3-1982	
Kirk	5- 1-1974	Da Renk International Ltd - Sun Prairie - Wisconsin (USA) a Renk International Ltd - Sun Prairie - Wisconsin (USA) e Venturoli sementi - Pianoro di Bologna
Chris	5- 1-1974	
Ronnie	5- 1-1974	
Tom	4- 3-1975	
Charlie	15- 4-1976	
Fred	21- 4-1978	
Vic	21- 4-1978	
Frank	5- 5-1980	
Pol	6- 3-1981	
Prestor NK 175	15- 4-1976	Da Northrup King & Co. Minneapolis (USA) a Northrup King & Co. Minneapolis (USA) e Northrup King Sementi S.p.a. Madignano (Cremona)
Gladiolo	4- 3-1975	
Norking Px 32	13- 4-1977	
Rosmarino Px 56	6- 3-1981	
Cise 480	29- 4-1969	
Clivio	4- 3-1975	
Avocado Px 48	6- 3-1981	
Amaranto	15- 3-1979	
Calendulo	4- 3-1975	
Norking Px 74	13- 4-1977	
Anemone	4- 3-1975	
Cise 2x3	22- 3-1972	
Lino	15- 3-1979	
Fortsime	15- 3-1979	
Carrubo	15- 3-1979	
Solo	1- 3-1982	Da Semenitala S.p.a. - Bologna a Coker Italia S.r.l. - Bologna
Silva	1- 3-1982	
Picco	5- 5-1980	
Sonor	1- 3-1982	
Pivot	5- 5-1980	
Rondo	6- 3-1981	
Mark	5- 5-1980	Da Rumianca S.p.a. - Milano e Rumianca Chemical Corp. N.Y. (USA) a Corn States International Ltd - Des Moines Iowa (USA)
Sirio	5- 5-1980	
Erik	5- 5-1980	
Toro	6- 3-1981	
Altair	6- 3-1981	
Centauro	6- 3-1981	
Orsa	6- 3-1981	
Master	1- 3-1982	
Smart	1- 3-1982	
Dea	6- 3-1981	Da Pioneer Hi-Bred International Inc. - Des Moines Iowa (USA) a Pioneer Hi-Bred International Inc. - Des Moines Iowa (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma)
Ornella	6- 3-1981	
Axia	3- 3-1973	
Mirella	6- 3-1981	
Alessia	21- 4-1978	
Carola	15- 3-1979	
Rosalba	3- 1-1974	
Ilona	5- 5-1980	
Lorena	6- 3-1981	
Regina	5- 1-1974	
Fronica	15- 4-1976	
Carina	15- 4-1976	
Esperia	15- 3-1979	
Corona	15- 3-1979	
Fulvia	1- 3-1982	
Roberta	1- 3-1982	
Zedea	1- 3-1982	
Eva	1- 3-1982	
Stella	1- 3-1982	
Frumento duro:		
Lauria	11-11-1979	Da Gallo Armando - Villa di Briano (Caserta) a Eusemen S.r.l. - Loc. Tufini - San Giorgio del Sannio (Benevento)

	Decreto ministeriale di iscrizione	
Foraggere:		
Erba medica:		
Hunter River	29- 2-1980	Da Pratitalia S.p.a. - Alessandria a Pratense S.r.l. - Alessandria
Trifoglio pratense:		
Quinequeli	29- 2-1980	
Erba medica:		
Hunter River	29- 2-1980	Da Pratense S.r.l. - Alessandria a Pratense S.r.l. - Alessandria e South Australian Department of Agriculture - Adelaide (Australia)
Ortive:		
Pomodoro:		
Rosso Tovel	25- 4-1980	Da Nunhems Zaden Italia S.a.s. - Bologna a Sementi Samoggia S.r.l. - Bologna
Red Express	20- 3-1981	
Pomodoro:		
Red Princess	25- 4-1980	Da International Plant Breeders s.a. Peruis (Francia) a Nickerson International Plant Breeders s.a. Peruis (Francia)
Carota:		
Marc	22-10-1980	
Melanzana:		
Black Saturn	22-10-1980	
Blak Venus	22-10-1980	

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982 sono state cancellate dai registri di varietà di specie orticole le seguenti varietà:

Fagiolo rampicante:
Borlotto di Gambolò;
Lingua di fuoco di Gambolò.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982 sono state modificate le denominazioni delle seguenti varietà di piante di specie foraggere già iscritte nel registro nazionale:

Avena altissima: da SK 5 in Mesco;
Festuca dei prati: da SK 6 in Cycada.

(5658)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 ottobre u.s. il CIPE ha assegnato alle Amministrazioni centrali dello Stato — per far fronte, fino al 31 dicembre 1982, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza — le seguenti somme alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate, per il 1982, dall'art. 9 della legge n. 526/82:

	Lire
Ministero del tesoro:	
ragionerie provinciali	1.200.000.000
direzioni provinciali	—
istituti di previdenza	459.100.000
direzione generale personale	—
Ministero del lavoro:	
servizi impiego	13.759.000.000
ispezioni lavoro	4.194.000.000
Ministero dei trasporti:	
motorizzazione civile e controllo autoveicoli	3.127.000.000
aviazione civile	218.000.000
Ministero della marina mercantile	720.500.000
Ministero dell'interno:	
servizi amministrativi contabili	4.100.000.000
servizi antincendi	160.000.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie lavoro	1.473.000.000
istituti prevenzione	1.260.000.000
Ministero per i beni culturali:	
arti, archivi, biblioteche	17.897.000.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione	60.000.000
Ministero delle finanze:	
dogane	6.500.000.000
catasto	5.200.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
istituti tecnici	—
provveditorato studi	641.500.000
Ministero dei lavori pubblici:	
A.N.A.S.	500.000.000
amministrazioni periferiche	660.000.000
Totale	62.129.100.000

(5685)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 25 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1451,550	1451,550	1451,60	1451,550	—	1451,45	1451,450	1451,550	1451,550	1451,55
Dollaro canadese .	1178,700	1178,700	1179 —	1178,700	—	1178,35	1178,100	1178,700	1178,700	1178,70
Marco germanico .	577,100	577,100	577 —	577,100	—	577,05	577,050	577,100	577,100	577,10
Fiorino olandese	526,690	526,690	526,70	526,690	—	526,70	526,690	526,690	526,690	526,70
Franco belga .	29,538	29,538	29,55	29,538	—	29,50	29,542	29,538	29,538	29,55
Franco francese .	204,120	204,120	203,90	204,120	—	204,15	204,170	204,120	204,120	204,10
Lira sterlina .	2306,400	2306,400	2305 —	2306,400	—	2306,20	2306 —	2306,400	2306,400	2306,40
Lira irlandese . .	1953,500	1953,500	1948 —	1953,500	—	—	1948 —	1953,500	1953,500	—
Corona danese	164,900	164,900	164,90	164,900	—	164,80	164,900	164,900	164,900	164,90
Corona norvegese . .	203,100	203,100	203,40	203,100	—	203,15	203,240	203,100	203,100	203,10
Corona svedese . .	193,830	193,830	193,80	193,830	—	193,75	193,720	193,830	193,830	193,80
Franco svizzero .	672,400	672,400	672,80	672,400	—	672,10	671,700	672,400	672,400	672,40
Scellino austriaco .	82,125	82,125	82,18	82,125	—	82,10	82,095	82,125	82,125	82,10
Escudo portoghese . .	15,850	15,850	15,90	15,850	—	15,85	15,900	15,850	15,850	15,85
Peseta spagnola	12,220	12,220	12,32	12,220	—	12,20	12,230	12,220	12,220	12,20
Yen giapponese . .	5,820	5,820	5,81	5,820	—	5,80	5,821	5,820	5,820	5,82
E.C.U.	1339,160	1339,160	—	1339,160	—	—	1339,160	1339,160	1339,160	—

Media dei titoli del 25 novembre 1982

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	37,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . .	93,825
» 5,50 % » » 1969-84 . .	85,825
» 6 % » » 1970-85 . .	81,875
» 6 % » » 1971-86 .	77,950
» 6 % » » 1972-87 .	75,900
» 9 % » » 1975-90 .	73,400
» 9 % » » 1976-91 . .	72,500
» 10 % » » 1977-92 .	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	70,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . . .	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82 .	99,850
» » » » 1- 1-1980/83 .	99,825
» » » » 1-10-1980/83 .	99,700
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,825
» » » » 1-10-1981/83 . .	99,525

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83 . .	99 —
» » » » 1-12-1981/83 . .	99,075
» » » » 1- 3-1981/84 .	98 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,250
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,100
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,150
» » » » 1- 3-1982/84 . .	98,025
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,050
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,100
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,375
» » » 18 % 1- 7-1983	99,800
» » » 12 % 1-10-1983	93,850
» » » 12 % 1- 1-1984	92,575
» » » 12 % 1- 4-1984	91,375
» » » 18 % 1- 4-1984	99,050
» » » 12 % 1-10-1984	89,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1451,500
Dollaro canadese	1178,400
Marco germanico	577,075
Fiorino olandese	526,690
Franco belga	29,540
Franco francese	204,145
Lira sterlina	2306,200
Lira irlandese	1950,750
Corona danese	164,900
Corona norvegese	203,170
Corona svedese	193,775
Franco svizzero	672,050
Scellino austriaco	82,110
Escudo portoghese	15,875
Peseta spagnola	12,225
Yen giapponese	5,820
E.C.U.	1339,160

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 320, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Delgrosso Giovanni, nato il 10 febbraio 1924 a Valmaggia (Vicenza). — Esente da obblighi militari, in uno scontro partigiano con soverchianti forze nemiche, riportava gravi ferite al braccio sinistro di cui, sottrattosi alla cattura, subiva l'amputazione. Dopo tre mesi di convalescenza, sebbene invalido, perché privo dell'arto, riprendeva il suo posto nella stessa formazione, partecipandone sino alla liberazione a tutte le vicende operative. Esempio singolare di cospicuo valore e di ammirevole dedizione alla causa combattente. — Brigata Garibaldi-Valsesia, 1° ottobre 1944-1° gennaio 1945.

Medaglia di bronzo

Recchia Rocco, nato il 23 giugno 1925 a Colle S. Magno (Frosinone). — Fervente patriota, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore di qualunque forza di oppressione non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria partecipando a molteplici e rischiose azioni di sabotaggio. Il 7 febbraio 1945, nel corso di un attacco al munito e fortificato presidio nemico di Magliano Alpi si lanciava per primo all'assalto impegnando l'avversario in un duro e violento combattimento. Ferito gravemente ad una spalla rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, continuava la lotta fino allo esaurimento delle proprie forze. — Langhe, giugno 1944-maggio 1945.

Croce

Roveretto Iside, nata il 20 novembre 1927 a Ravasletto (Udine). — Partigiana animata da profonda fede, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per capacità organizzative e grande coraggio, svolgendo a lungo importanti e rischiosi incarichi di collegamento fra le varie formazioni operanti in zona. Individuata e arrestata veniva sottoposta ad atroci torture e, benché lusingata di aver salva la vita in cambio di notizie sulla sua attività informativa, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana preferendo affrontare la deportazione in Germania. — Carnia, 14 aprile 1944-1° maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 321, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Capecchi Enzo, nato il 10 settembre 1921 a Pistoia. — Valoroso combattente animato da profondo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di organizzatore ed elevate capacità di comando. Promosso comandante di brigata riusciva ad ideare e a realizzare numerose azioni di guerra che infliggevano al nemico gravi perdite in uomini e in materiali. Il 5 settembre 1944, in località Casalguidi, nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche, accortosi che uno dei suoi gruppi era seriamente minacciato di aggiramento, non esitava a prenderne immediatamente il comando; benché ferito, rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, continuava a combattere fino alla piena sconfitta dell'avversario. — Casalguidi (Pistoia), 5 settembre 1944.

Croce

Scassa Domenico, nato il 13 aprile 1925 a Isola d'Asti (Asti). — Valoroso combattente, animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza dedicando tutto sè stesso alla lotta partigiana. Il 1° aprile 1945, unitamente ad altro commilitone, per ben due volte attaccava a distanza ravvicinata un munito posto di blocco nemico in Asti che comprometteva l'esito di importante azione partigiana. Nonostante la violenta reazione avversaria, dopo diverse ore di aspro combattimento, riusciva ad infliggere all'oppressore gravi perdite in uomini e in materiali. — Alba, 1° aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 325, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Siffredi Adriano, nato il 17 maggio 1921 a San Remo (Imperia). — Valoroso patriota animato da vivo desiderio di operare per la libertà e per il riscatto della Patria, aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza nella sua zona distinguendosi ben presto per coraggio e grande abnegazione. Promosso comandante di battaglione, durante dieci lunghi mesi di intensa attività partigiana riusciva a realizzare molteplici ed audaci azioni di guerra che infliggevano all'avversario notevoli perdite in uomini e in materiali. — Imperia, luglio 1944-aprile 1945.

Vallauri Battista, nato il 22 settembre 1921 a Peveragno (Cuneo). — Intrepido partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo ed elevate capacità di comando. Il 31 dicembre 1943, in zona S. Giacomo di Boves, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, alla testa del suo reparto ne contrastava l'avanzata e, solo dopo diverse ore di aspro combattimento, abbandonava la posizione. Successivamente riuniti i pochi superstiti, benché in netta minoranza, passava al contrattacco e, ingaggiando coraggiosamente l'impari lotta, costringeva l'avversario a ripiegare. — Bisalta, 31 dicembre 1943-3 gennaio 1944.

Croce

Varese Alfredo, nato il 24 novembre 1923 a Torino. — Giovane e ardente patriota partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando ammirevole sprezzo del pericolo ed elevate capacità di comando. Il 15 aprile 1945, durante i furiosi combattimenti per l'occupazione di Alba, alla testa dei suoi uomini si lanciava ripetutamente all'assalto di postazioni nemiche e, nonostante la violenta reazione, costringeva l'avversario a ripiegare disordinatamente abbandonando sul posto materiale e mezzi. — Alba, 15 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 324, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Scaccabarozzi Attilio, nato il 13 febbraio 1925 a Cornaredo (Milano). — Fervente patriota, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore di qualunque forza d'oppressione, partecipava a molteplici azioni di sabotaggio evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1944, in zona Bassa Ossola, nel corso di un improvviso attacco da parte di preponderanti forze nemiche, unitamente a pochi ardimentosi non esitava ad impegnare per tre giorni l'avversario in duro combattimento arrestandone l'avanzata e permettendo al suo reparto di organizzarsi in difesa. — Bassa Ossola, 10, 11 e 12 ottobre 1944.

Croce

Nigris Ciro, nato il 14 maggio 1921 ad Ampezzo (Udine). — Patriota di sicura fede ed intrepido coraggio subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza prodigandosi per la costituzione nella zona di efficienti formazioni partigiane. Instancabile e indomito Capo di Stato Maggiore del Gruppo Brigate Garibaldi Nord, durante dodici mesi di intensa attività partigiana riusciva ad ideare e a realizzare molteplici azioni di guerra che infliggevano al nemico notevoli perdite in uomini e materiali. — Zona Carnica, 1° aprile 1944-1° maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 329, è stata disposta la seguente rettifica: il decreto presidenziale 6 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 230 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1981, dispensa 43, pagina 1635 è rettificato nella parte della motivazione relativa al conferimento della medaglia d'argento al valor militare per attività partigiana in favore di Serafino Ettore, come segue: da: «sottotenente degli alpini,... », a: «tenente degli alpini,... ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 331, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Brame' Agostino, nato il 28 novembre 1909 a San Remo (Imperia). — Commissario di brigata intrepido e generoso dedicava tutto sé stesso alla causa della libertà. Durante un accanito combattimento contro un munito presidio nazifascista trascinava il suo reparto all'attacco dimostrando indomito coraggio e rara perizia. Costretto, per il sopraggiungere di rinforzi avversari, a ripiegare sotto un violento fuoco di armi pesanti, abbandonava la posizione solo dopo che l'ultimo dei suoi uomini si era posto in salvo. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Bajardo (Imperia), 10 marzo 1945.

Guerrini Genunzio, nato il 24 marzo 1904 a Ravenna. — Fiera tempra di combattente e, quale capo, guida abilissima ed incomparabile esempio di audacia e decisione per i suoi uomini, seppe fare della 28ª brigata G.A.P. una delle migliori e più efficienti unità fra quante tenevano il campo nella lotta della liberazione. Benché ferito e gravemente ammalato trasse dal suo entusiasmo e dalla forza del suo istinto splendida energia che continuò a profondere nei mesi in cui più dura era la lotta e più indispensabile il suo contributo di capacità, di ardimento, di ferrea ed inflessibile volontà. Lottò fino alla liberazione della sua terra a fianco dei garibaldini che guidò alle più brillanti imprese e ai più fulgidi successi. — Ravenna, 8 settembre 1943-10 dicembre 1944.

Croce

De Paoli Giovanni, nato il 4 gennaio 1923 a Varese Ligure (La Spezia). — Fiera tempra di partigiano entrava sin dai primi giorni nella Resistenza. Coraggioso ed entusiasta si offriva volontariamente di partecipare alle azioni più rischiose nelle quali metteva in luce le sue doti di combattente. Durante i combattimenti di Mezzanego e Borgonovo, incurante del nutrito fuoco dell'artiglieria avversaria, guidava all'attacco il suo distaccamento con rara perizia, infliggendo al nemico gravissime perdite. — Liguria, 1° giugno 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 316, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Menna Antonio, nato il 4 maggio 1924 a San Vitaliano (Napoli). — Giovane e ardente patriota partecipava animosamente alla lotta contro l'invasore della Patria dimostrando notevoli doti di coraggio ed elevato spirito combattivo. Il 14 aprile 1945, nel corso di un duro attacco ad un forte caposaldo nemico sistemato a difesa del Passo della Forcella tra la Valle Stura e la Valle d'Aveto, si lanciava per primo all'assalto impegnando l'avversario in un duro e violento combattimento. Catturato e recluso nelle carceri di Marassi, riusciva ad evadere e a riprendere arditamente la lotta contro l'oppressore partecipando attivamente alle fasi finali della liberazione di Genova. — Val d'Aveto, 1° giugno 1944-25 aprile 1945.

Croce

Rasero Vittorio, nato il 2 maggio 1923 ad Asti. — Fervente patriota, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Il 25 febbraio 1945, in località Manera di Benevello, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, nell'intento di ritardarne il movimento, unitamente a pochi uomini attaccava una colonna avversaria e, nonostante la violenta reazione, riusciva a mettere in fuga l'oppressore che abbandonava sul posto materiale e mezzi. — Manera di Benevello, 25 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 326, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Roberto Carlo, nato il 2 luglio 1923 a Cerro Tanaro (Asti). — Valoroso combattente, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana distinguendosi ben presto per notevoli doti di organizzatore ed elevate capacità di comando. Promosso comandante di brigata riusciva ad ideare e a realizzare numerose azioni di guerra che infliggevano ai nemici gravi perdite in uomini e in materiali. — Piemonte, 1° settembre 1944-27 aprile 1945.

(5524)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 12 novembre 1982, n. 70. Delega ad alcuni sindaci dei comuni delle province di Avellino, Napoli e Salerno all'esecuzione di lavori di demolizione da effettuarsi su edifici privati danneggiati dal sisma del novembre 1980 e resi ora pericolanti dal sisma del 15 agosto 1982.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Constatato che sono pervenute numerose richieste da parte di sindaci di comuni delle zone terremotate che hanno rappresentato l'esigenza imprescindibile di procedere a talune demolizioni resesi indispensabili ed indifferibili in conseguenza del sisma del 15 agosto 1982 che ha aggravato una situazione già precaria originata dal movimento tellurico del novembre 1980;

Ritenuta la necessità di doversi disporre in merito alle richieste, con salvezza peraltro dalla normativa già emanata in materia di demolizioni e del rispetto doveroso di ogni considerazione e valutazione per le ulteriori necessità come sopra rappresentate;

Ritenuto, peraltro, che già in caso analogo, per il comune di Calabritto si è ritenuto di poter disporre in materia ulteriori provvedimenti, giusta ordinanza n. 62 del 25 agosto 1982;

Esaminate le segnalazioni in atti dei comuni di Acerno, Santomenna, Roccapiemonte, Guardia dei Lombardi, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Pietradefusi, Caivano, Buccino, Sirignano e San Gregorio Magno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1) I sindaci dei comuni di cui in narrativa sono delegati all'esecuzione — laddove necessario, per come appresso stabilito — dei lavori di demolizione da effettuarsi sugli edifici privati già danneggiati dal sisma del novembre 1980 e resi ora pericolanti dal sisma del 15 agosto 1982 limitatamente alle parti strettamente indispensabili alla cessazione della situazione di pericolo incombente.

2) I gruppi tecnici previsti dall'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981, previo apposito sopralluogo ed accertamento verbalizzato delle necessità riscontrate indispensabili ed urgenti, sono tenuti ad individuare i fabbricati e parte di fabbricati che presentano reali situazioni di pericolo incombenti e che debbono essere demoliti per la tutela della pubblica e privata incolumità; prescriveranno, altresì le modalità dell'esecuzione e ove possibile, raggrupperanno in lotti i lavori da eseguire da aggiudicare poi alle ditte che offriranno le migliori condizioni.

I gruppi tecnici sono tenuti a redigere apposita relazione distintamente per ciascun intervento e le demolizioni debbono essere comunque limitate a quelle strettamente indispensabili per la cessazione della situazione di pericolo.

3) Per gli interventi richiesti può essere costituita, in caso di necessità, anche una speciale commissione a cui affidare i compiti stabiliti per i gruppi tecnici indicati all'art. 2. Detta commissione sarà nominata dal prefetto.

Possono essere chiamati a far parte della commissione di cui sopra tecnici del provveditorato alle opere pubbliche, ufficiali dei vigili del fuoco, tecnici del genio civile, ecc.

4) Il prefetto, in relazione a comprovate esigenze segnalate dal comune, e confermate da apposita commissione, ovvero dal gruppo tecnico indicato all'art. 2), può ordinare l'esecuzione

dei lavori di demolizione dei fabbricati che presentano grave situazione di pericolo incombente ed individuati con le modalità stabilite dagli articoli 2) e 3) della presente ordinanza.

5) Il sindaco quindi incaricato dell'esecuzione dei lavori di demolizione, previa compilazione di un elenco prezzi, da effettuarsi dall'ufficio tecnico comunale, od in mancanza da tecnico incaricato, sulla base della tariffa del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per l'anno 1980, con riserva di stabilire l'adeguamento dei prezzi da effettuarsi dal provveditorato predetto, provvederà ad aggiudicare i lavori alla ditta, che, in seguito a gara ufficiosa, avrà offerto le migliori condizioni.

In deroga alle disposizioni vigenti, l'aggiudicazione viene effettuata con l'assegnazione di un termine di otto giorni dalla data d'invio dell'invito di gara diretto ad almeno dieci ditte segnalate dall'ufficio del genio civile.

Il comune interessato che procede all'esecuzione dei lavori in questione deve invitare imprese iscritte all'albo nazionale degli appaltatori e negli elenchi di fiducia delle varie amministrazioni operanti nel proprio territorio.

Il provveditorato alle opere pubbliche, previo esame dello elenco prezzo posto a base della gara, deve indicare l'aliquota di maggiorazione entro trenta giorni dalla richiesta. Le maggiorazioni possono essere diversificate anche per i diversi prezzi.

6) Il sindaco deve dare notizia al prefetto dell'avvenuta aggiudicazione e dell'effettivo inizio dei lavori appaltati.

I gruppi tecnici indicati nell'art. 2 procedono, anche mediante sopralluogo nel corso dell'esecuzione dei lavori, alle verifiche relative.

Partecipano le risultanze al prefetto che è tenuto ad ordinare al sindaco anche i fabbricati o parte di fabbricati, in misura non superiore al 20% dell'importo di contratto, che non debbono essere demoliti in quanto non ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, e ciò anche in corso d'opera.

Le disposizioni del prefetto, scaturite dalle verifiche tecniche eseguite, sono vincolanti per il sindaco che è tenuto a variare, sempre nel limite del 20%, anche gli importi contrattuali per le opere da eseguire.

7) Il prefetto provvede al pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto anche su presentazione di stati di avanzamento che possono essere presentati a lavori eseguiti nella misura del 25%, 50% e 75% dell'ammontare dei lavori appaltati.

I predetti stati di avanzamento debbono essere vistati dal gruppo tecnico erariale esistente presso la prefettura che accerta la rispondenza dei prezzi a quelli contrattuali e le maggiorazioni stabilite dal provveditorato alle opere pubbliche nonché verifica le quantità dei lavori iscritti negli stessi stati di avanzamento.

Il gruppo tecnico inoltre, almeno in sede di esame del consuntivo dei lavori, esegue le verifiche di quantità delle opere eseguite e la corrispondenza dei prezzi a quelli contrattuali ed alle maggiorazioni stabilite dai provveditorati interessati.

8) La prefettura competente, in sede di pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto, acquisirà la documentazione giustificativa occorrente per la produzione di un documentato rendiconto.

Per tutto quanto non è previsto dalla presente ordinanza con riferimento alla condotta relativa all'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Napoli, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5716)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari e del Ministero delle finanze.

a) La prova scritta del concorso pubblico per l'ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di ottantasei impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale di Ministeri vari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, si svolgerà il giorno 5 gennaio 1983, alle ore 8, nei locali della fiera di Roma, via Cristoforo Colommo - Roma-Eur.

b) La prova scritta del concorso pubblico per l'ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di novanta impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, si svolgerà il giorno 5 gennaio 1983, alle ore 8, nei locali del palazzo dei congressi, viale dell'Arte - Roma-Eur (ingresso posteriore).

c) Per quanto riguarda il concorso a ventisei posti di bibliotecario del Ministero dei beni culturali, ed il concorso a dieci posti di architetto del Ministero dei beni culturali, l'avviso relativo al calendario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1983.

(5823)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione ordinaria di novembre 1982 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1982 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 3.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data e il luogo di nascita;

la cittadinanza;

la residenza;

il godimento dei diritti politici;

il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddeta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande, debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di lire 2.400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 («contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti»).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni — decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 9 novembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1982
Registro n. 51 *Giustizia, foglio n.* 56

(5785)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quattro posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di lingue e letterature straniere (posti 4):

gruppo di discipline n. 21 . posti 3
gruppo di discipline n. 46 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di Bergamo, via Salvecchio n. 19, 24100 Bergamo, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Istituto universitario di lingue e letterature straniere, via Salvecchio n. 19, 24100 Bergamo.

(5747)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale), presso l'istituto interfacoltà di chimica biologica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia per le esigenze della cattedra di fisiologia generale 1ª per il corso di laurea in scienze naturali per un posto.

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5791)

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano (Rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 13 novembre 1982 alla pag. 8239, relativo al concorso pubblico a quattro posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano, dove è scritto:

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica *teorica* . . . . . . posti 2

deve intendersi:

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica *tecnica* . . . . . . posti 2

(5792)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno - facoltà di giurisprudenza - istituto di diritto e procedura penale - Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9.

(5753)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 8,30;
seconda prova scritta: 22 dicembre 1982, ore 8,30.

(5726)

Avvisi di rettifica

Nel diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 25 novembre 1982, pag. 8546, in luogo di: «... gruppo di discipline n. 22 ...», leggasi: «... gruppo di discipline n. 27 ...».

Nel diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, pag. 8570, in luogo di: «... facoltà di *lettere e filosofia* ...», leggasi: «... facoltà di *scienze matematiche, fisiche e naturali* ...».

Nel diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, pag. 8570, in luogo di: «... facoltà di *lettere e filosofia* ...», leggasi: «... facoltà di *scienze matematiche, fisiche e naturali* ...».

Nel diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, pag. 8570, in luogo di: «... facoltà di *lettere e filosofia* ...», leggasi: «... facoltà di *scienze matematiche, fisiche e naturali* ...».

Nel diario delle prove di esame del concorso a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92-*bis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, pag. 8570, in luogo di: «... facoltà di *lettere e filosofia* ...», leggasi: «... facoltà di *scienze matematiche, fisiche e naturali* ...».

(5824)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 38, IN GARDONE VAL TROMPIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L in Gardone Val Trompia (Brescia).

(727/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 77, IN PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico (medico scolastico);
un posto di assistente di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pavia.

(720/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 31, IN LOVERE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale addetto al servizio di diagnostica policardiografica presso il presidio ospedaliero di Sarnico.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale addetto al servizio di diagnostica policardiografica presso il presidio ospedaliero di Sarnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Lovere (Bergamo).

(725/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa ai servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE PIEMONTE

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 48, IN COSSATO

Concorso a due posti di assistente di psichiatria presso il servizio di salute mentale

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, a due posti di assistente di psichiatria presso il servizio di salute mentale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato (Vercelli).

(724/S)

REGIONE VENETO

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 18, IN DOLO

Concorso a due posti di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Dolo (Venezia).

(726/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente radiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(728/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 328 del 29 novembre 1982 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedali Galliera - Ente ospedaliero, in Genova: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione e a due posti di capo sala per l'unità di terapia intensiva cardiologica annessa al servizio di cardiologia.

Ospedale « SS. Salvatore », in Mistretta: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823300)